

Reclamo collettivo n. 140/2016 Confederazione Generale Italiana del Lavoro v. Italia

Nell'ambito della citata causa, la C.G.I.L. ha invitato il C.E.D.S. (Comitato Europeo dei Diritti Sociali) a dichiarare la violazione degli articoli della Carta Sociale Europea (C.S.E.) da parte dello Stato italiano in quanto, in particolare, *sarebbe proibito agli appartenenti alla Guardia di Finanza di **costituire associazioni sindacali** professionali tra militari o di aderire ad altre associazioni sindacali (violazione **dell'art. 5**); non sarebbero previste **consultazioni paritetiche** tra gli appartenenti al Corpo e il Ministro dell'economia e delle finanze, quale datore di lavoro (violazione **dell'art. 6, paragrafo 1**); non verrebbero promosse **negoziazioni volontarie** tra i militari della Guardia di finanza e il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di regolare le condizioni d'impiego secondo accordi collettivi (violazione **dell'art. 6, paragrafo 2**); sarebbe vietato agli appartenenti al Corpo di esercitare il **diritto allo sciopero** (violazione **dell'art. 6, paragrafo 4**).*

Risposta

Le conclusioni del C.E.D.S.

Nel proprio rapporto, inoltrato al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, il C.E.D.S. ha espresso le proprie conclusioni sulle norme della Carta Sociale Europea in causa.

In dettaglio, il Comitato:

in **relazione all'articolo 5**, prendendo tra l'altro atto dell'intervenuta **sentenza n. 120/2018** della **Corte costituzionale** italiana, alla luce della quale il personale delle Forze armate e dei Corpi militari dello Stato (tra cui gli appartenenti alla Guardia di finanza) ora può costituire associazioni professionali tra militari a carattere sindacale, ha - in sintesi - **ritenuto violata** tale disposizione della Carta, in quanto:

“la costituzione di sindacati o organizzazioni professionali da parte dei membri della Guardia di Finanza è subordinata al previo consenso del Ministro (...), **e considerata la mancanza [in Italia] di mezzi di ricorso amministrativo e giudiziario contro il rifiuto arbitrario di registrazione (...)**”

“non ritiene che un divieto totale di iscrizione a[d altri] sindacati sia necessario o proporzionato” e che, di conseguenza, i militari “devono potersi iscrivere a un sindacato di loro scelta e i **sindacati potersi affiliare a organizzazioni nazionali e internazionali**”

le prerogative sindacali non possono essere equiparate alle funzioni attualmente disimpegnate dagli Organismi di Rappresentanza militare, di cui agli articoli 1477, 1478 e

ss. del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (il cd. Codice dell'Ordinamento militare, di seguito C.O.m.).

Con specifico riferimento **all'articolo 6 della C.S.E.**

punto 1 (diritto di promuovere **consultazioni paritetiche** tra lavoratori e datori di lavoro), dopo aver riconosciuto l'esistenza in Italia dei citati Organismi di Rappresentanza militare, ha deciso che tale norma **non è stata violata**;

punto 2, valutando le procedure vigenti in tema di contrattazione collettiva (articoli 2, 4 e 7 del d.lgs. n. 195/1995 e l'art. 1478 del C.O.m.) "alternative non ragionevoli" al processo di negoziazione, **ha ritenuto violata** la norma. In ciò, sostenendo che i menzionati Organismi di Rappresentanza non sarebbero dotati di strumenti idonei a negoziare effettivamente le condizioni d'impiego, inclusa la retribuzione, dei propri membri;

punto 4, ha - tra l'altro - affermato che il diritto di sciopero sarebbe "intrinsecamente legato [a quello] di negoziazione collettiva", atteso che si pone quale strumento di maggiore efficacia per ottenere un risultato favorevole (ai dipendenti) dal processo di negoziazione.

Il Comitato, pur **prendendo atto che la Corte costituzionale italiana ha già sancito** - con la nota sentenza n. 120, depositata il 7 giugno 2018 - l'ineludibile necessità che, **per il personale militare**, resti in vigore il **divieto assoluto di sciopero**, legittimamente stabilito dall'articolo 1475, comma 4, del C.O.m., ha diversamente concluso che il divieto assoluto di scioperare per i membri della Guardia di finanza non sarebbe proporzionato "allo scopo legittimo perseguito e quindi non è necessario in una società democratica".

A tal fine, il C.E.D.S. ha rappresentato, a sostegno della tesi addotta sul punto, che:

l'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) ha stabilito che, quando il diritto di sciopero è ristretto o vietato, deve essere data un'adeguata protezione ai lavoratori per compensare tale limitazione, sicché tali "restrizioni (...) dovrebbero essere accompagnate da procedure di conciliazione e arbitrato adeguate, imparziali e rapide (...)";

"comprende **l'importanza pratica**" di quanto sostenuto - sulla scorta delle osservazioni addotte da questa Amministrazione - dal Governo italiano circa la necessità **di mantenere la piena operatività ed efficienza** della Guardia di finanza e delle FF.AA., considerate "servizi essenziali in senso stretto", ma nonostante ciò non "ritiene che si tratti di un motivo necessario alla luce dell'articolo G. [in quanto] in caso di sciopero possono essere imposti servizi minimi nel settore della difesa."

In altri termini, secondo il C.E.D.S. il diritto di sciopero:

servirebbe a bilanciare le carenze che, al momento dell'emanazione della decisione, a suo giudizio sussistevano in Italia sul piano della negoziazione;

non incide sulla funzionalità delle Forze armate ove si garantiscano «servizi minimi».

Nello specifico, con la pronuncia in esame è stato affermato che sarebbe necessario adottare provvedimenti atti a compensare, bilanciandolo, il divieto di sciopero vigente nonché modalità tali (la cd. disciplina dei «servizi minimi») da garantire, in ogni caso, l'esercizio dei compiti istituzionalmente demandati alla Guardia di finanza (e, in via generale e di analogia, delle funzioni attribuite a tutte le Forze armate).

Ciò potrebbe realizzarsi - a detta del Comitato - individuando per legge misure ulteriori, come un'effettiva negoziazione ai livelli più alti tra gli appartenenti al Corpo e il Vertice, non solo sulle condizioni materiali e salariali ma anche sull'organizzazione del lavoro o su procedure di conciliazione e arbitrato.

Ricorrendo a tali misure il divieto di sciopero sarebbe proporzionato; cionondimeno, è stato osservato, da un lato, come non siano previsti «servizi minimi» in caso di sciopero nel settore della difesa e, dall'altro che - come già indicato - **sussiste una violazione dell'articolo 6, punto 2, della Carta** solo per la **mancanza di una efficace contrattazione collettiva** per gli appartenenti al Corpo.

Pertanto, il C.E.D.S. - **diversamente da quanto** rigorosamente **statuito dalla Consulta italiana** - ha espresso l'avviso che vi sia **violazione** anche su questo punto (art. 6, punto 4).

Ad ogni buon fine, da ultimo si evidenzia che il Comitato, nella disamina delle diverse argomentazioni introdotte in causa, **non muove mai alcun rilievo** o si esprime in segno contrario **in ordine alla natura militare della Guardia di finanza**, principale eccezione viceversa addotta dal sindacato promotore della petizione (secondo cui, infondatamente, il Corpo svolgerebbe eminentemente funzioni di polizia civile).

OSSERVAZIONI

Nel **richiamare e ribadire integralmente**, quanto già ampiamente dedotto con le **osservazioni** appositamente formulate con la memoria del 19 aprile 2019, **di cui pure il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha preso debitamente atto**, si ritiene ora doveroso fornire **ulteriori, dettagliate e puntuali argomentazioni di segno contrario** alle conclusioni a cui è pervenuto il C.E.D.S..

Tali argomentazioni sono **basate su un quadro attuale della situazione** in Italia, ricomprendente **tutti gli aggiornamenti**, di ogni ordine e tipo, **nel frattempo intervenuti dopo la decisione del Comitato** del gennaio 2019.

Attraverso di esse, saranno analiticamente delineate, con riferimento a ogni singola norma della C.S.E. oggetto di causa, le **misure prese dall'Italia**, sia in ambito governativo che parlamentare, anche illustrando le **pertinenti iniziative legislative avviate** [proposta di legge dell'On. Corda + altri, recante “Norme sull'esercizio della libertà sindacale del

personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo”, già approvata dalla Camera dei deputati (A.C. 875-AR) e attualmente all’esame del Senato della Repubblica quale A.S. 1893];

Inoltre, si intende dimostrare, in modo inequivoco - in seno al redigendo documento concernente il “XX Rapporto sull’applicazione della Carta Sociale Europea” (da elaborarsi “in forma semplificata” con riferimento al reclamo collettivo n. 140/2016) - la corretta applicazione e l’assoluto rispetto, da parte dell’Italia, delle norme stabilite a livello internazionale dagli articoli 5 e 6 (punti 2 e 4) della C.S.E.

Sul diritto di sciopero (art. 6, punto 4, della Carta Sociale Europea).

L’orientamento e le conseguenti **determinazioni espresse dal C.E.D.S. sul punto** risultano **prive di fondamento**, totalmente **disancorate da una ponderazione puntuale dei** relevantissimi **profili**, di rango costituzionale, **in gioco** (tanto da meritare la loro legittima tutela in forza di una legge dello Stato), **persino contraddittorie** se raffrontate con il pronunciamento di tenore opposto reso dallo stesso Comitato in occasione di altra recente causa simile.

Si premette, in via generale, che in Italia il divieto assoluto di sciopero per il personale militare e gli appartenenti alle FF.AA. è espressamente contemplato dall’articolo 1475, comma 4, del d.lgs. n. 66/2010, tutt’oggi pienamente vigente, alla luce del quale “i militari non possono esercitare il diritto di sciopero.”.

Come peraltro già evidenziato nella relazione a cui si fa seguito, la disciplina normativa in parola è stata vagliata anche dalla Corte costituzionale, la quale - chiamata a pronunciarsi dal Consiglio di Stato - con la nota sentenza n. 120 dell’11 aprile 2018, ne ha già riconosciuto la piena legittimità.

In particolare, la Corte costituzionale ha:

- in via preliminare, sottolineato che “**fondamentale è il principio di democraticità dell’ordinamento delle Forze Armate**, evocato in via generale dall’articolo 52 [della Costituzione]”;
- tra l’altro rimarcato come “altresì **rilevante** [sia] **il principio di neutralità** previsto dagli articoli 97 e 98 Costituzione per tutto l’apparato pubblico, e **valore vitale per i Corpi deputati alla «difesa della Patria»**”;
- con specifico riferimento “(…) ai limiti dell’azione sindacale, (…) **anzitutto ricordato il divieto di esercizio del diritto di sciopero**”;
- espressamente sancito che la **limitazione di questo diritto è connessa all’inderogabile “necessità di garantire l’esercizio di altre libertà non meno fondamentali e la tutela di interessi costituzionalmente rilevanti** (sentenza n. 31 del 1969)”.

Premesso tale inquadramento normativo, si ritiene ora opportuno richiamare ulteriori specifiche osservazioni che dimostrano - senza possibilità di replica - l'imprescindibile **centralità e fondamentale rilevanza degli interessi di natura costituzionale che trovano necessaria e adeguata tutela con la norma** in causa.

In primis, occorre rappresentare che il divieto assoluto di sciopero delle Forze armate e di polizia si inquadra nell'ambito di quell'articolato **sistema di garanzia creato in Italia a tutela e salvaguardia dei diritti inviolabili di tutti i cittadini**, volto ad assicurare e tutelare **gli imprescindibili interessi della collettività nazionale** (come, ad esempio, la sicurezza e l'ordine pubblico o la pubblica incolumità).

È di estrema evidenza la considerazione in base alla quale, in una società effettivamente democratica, non può prescindere dall'assicurare un'adeguata tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e nazionale. Sotto questo profilo, il **comparto della difesa nazionale e quello della sicurezza pubblica non possono, né devono, essere valutati alla stregua di qualsiasi altro servizio pubblico**, considerata l'unicità e le peculiarità che li contraddistinguono.

Non a caso, il Supremo Organo di garanzia costituzionale - con sentenza n. 449 del 17 dicembre 1999 - ha evidenziato il carattere di specialità, nel panorama del pubblico impiego, delle Forze armate italiane e dei suoi membri (connotati da status militare), che **“si distinguono dalle altre strutture statali”** in quanto devono conformare il loro agire nonché garantire le specifiche **“esigenze di organizzazione, coesione interna e massima operatività”**.

Infatti, se negli altri settori pubblici la disciplina dell'indizione e dello svolgimento dello sciopero (assicurando un livello minimo di servizio) consente ai cittadini di organizzarsi per svolgere comunque le proprie attività, nel settore della sicurezza pubblica, molto semplicemente, una tale possibilità determinerebbe *ex se* la radicale eliminazione o, comunque, un affievolimento significativo, dell'efficacia del presidio di deterrenza e repressione alla criminalità, garantendo a chi intende delinquere la consapevolezza di un minor rischio di essere individuato e sanzionato. Senza considerare la minore possibilità di prevenzione dei crimini più gravi, come quelli contro la vita umana.

Per tale precisa ragione, nell'ordinamento giuridico italiano è stata prevista una **legittima limitazione dell'esercizio del diritto di sciopero nei settori ora considerati**, poiché con riferimento a essi l'astensione dal lavoro comprometterebbe, o comunque, metterebbe - nella realtà pratica - seriamente a rischio i più importanti tra i beni costituzionalmente tutelati, quali la libertà individuale, l'integrità fisica, la sicurezza dei cittadini e, non da ultimo, la difesa nazionale.

Ne deriva, quindi, che qualsiasi Giudice, nazionale o sovranazionale, che sia chiamato a valutare i rilevanti profili in esame, non può esimersi da una **ponderazione trasversale e “integrata” dei diritti fondamentali** che vengono messi in discussione, al fine di non incorrere in una “ingiustizia” derivante dalla prevalenza di uno di questi diritti sugli altri,

così come esplicitato nella c.d. “Teoria dei diritti tiranni”, elaborata dalla Corte costituzionale con la pronuncia del 9 maggio 2013, n. 85 e di recente richiamata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 4993, pubblicata in data 30 ottobre 2017.

Secondo tale teoria, infatti, **“Tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri.** La tutela deve essere sempre «sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro» (sentenza n. 264 del 2012). Se così non fosse, si verificherebbe l’illimitata espansione di uno dei diritti [ndr: il diritto di sciopero, nel caso di specie], che diverrebbe «tiranno» nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette”, tra cui, come precisato dal Consiglio di Stato “vi è anche la difesa militare dello Stato (che l’articolo 52 della Carta definisce «sacra»)” (Cons. Stato, Sez. IV, sentenza n. 4993 del 30 ottobre 2017).

Dalla finalità di garantire la tutela degli altri valori primari anch’essi di rango costituzionale (quali la **coesione interna** delle organizzazioni aventi natura militare, il loro carattere di assoluta ed inderogabile **neutralità, l’efficienza operativa** delle stesse) discende, in maniera chiara ed inequivocabile, la **piena legittimità** oltre che **l’assoluta ragionevolezza della limitazione** posta in capo a tutti i militari dall’articolo 1475, comma 4, del C.O.m..

A corollario di quanto esposto innanzi, occorre rilevare **l’assoluta incompatibilità** esistente tanto sotto un profilo logico quanto sul piano giuridico (peraltro, in nessun modo sanabile) tra i citati principi di neutralità, coesione, efficienza e massima operatività delle Amministrazioni militari a tutela degli interessi fondamentali dei cittadini, italiani e comunitari e il riconoscimento del diritto di sciopero, ossia della possibilità per i relativi appartenenti di decidere autonomamente di “astenersi” dai doveri e obblighi loro imposti di difendere l’integrità, gli interessi fondamentali e la stessa vita democratica del Paese “senza risparmio di energie fisiche, morali e intellettuali affrontando, se necessario, anche il rischio di sacrificare la vita”, come espressamente dettato dall’articolo 712 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90/2010 (T.U.O.M.).

Voler sostenere una tesi contraria, infatti, significa non solo andare contro la oramai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale - secondo cui il “rispetto degli obblighi internazionali non [può] mai” determinare “una diminuzione di tutela rispetto a quelle già predisposte dall’ordinamento interno” - ma soprattutto contravvenire a quel principio cardine espressamente previsto dall’articolo 53 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (ratificata dall’Italia e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848), secondo cui **le norme della stessa non possono essere interpretate in modo da limitare o pregiudicare i livelli di tutela dei valori essenziali per la collettività riconosciuti dalle fonti nazionali.**

In sostanza, **l'eventuale astensione collettiva dal lavoro** dei militari della Guardia di finanza, al pari di quelli delle altre Forze armate e di polizia a ordinamento militare (categoria di lavoratori pubblici - come ricordato - del tutto peculiare), è, pertanto, certamente **inammissibile** poiché, come più volte evidenziato, pregiudicherebbe i fondamenti stessi dello Stato, non più in grado di farsi garante di rilevanti valori **costituzionalmente protetti**, oltre a compromettere fondamentali **interessi nazionali e della stessa Unione europea**, imprescindibili per l'ordinato e democratico svolgimento della vita civile, quali **la libertà, l'integrità fisica e il dovere della difesa della Patria**.

Si deve considerare poi che **il diritto di sciopero**, che in Italia non può essere esercitato dai militari, è stato debitamente **escluso** finanche con riferimento agli **appartenenti alla Polizia di Stato**, il cui status "civile" è stato legislativamente stabilito agli inizi degli anni '80 (legge n. 121/1981, recante il "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza"). Gli stessi, benché da tempo dotati di sindacati, "non esercitano il diritto di sciopero né azioni sostitutive di esso che, effettuate durante il servizio, possano pregiudicare le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o le attività di polizia giudiziaria" (articolo 84 della legge n. 121/1981).

In tale contesto, il mantenimento di «servizi minimi» nel settore della difesa e della sicurezza e ordine pubblico in caso di eventuale sciopero delle Forze armate e di polizia, come prospettato dal Comitato [e sebbene il C.E.D.S. ammetta che l'interruzione dei «servizi essenziali in senso stretto» (tali vengono ritenute «le forze armate» dal Comitato sulla Libertà di Associazione OIL, citato a sostegno della tesi di parte) «metterebbe a repentaglio la vita, la sicurezza personale o la salute di tutta o parte della popolazione», non sarebbe comunque attuabile nel panorama italiano anche in ragione delle stesse peculiarità che ontologicamente connotano la figura degli appartenenti alla Guardia di finanza, come peraltro quelli delle Forze armate o delle altre Forze di polizia. L'esistenza delle qualifiche di polizia giudiziaria, ad esempio - intrinsecamente e inscindibilmente connesse allo status di militare del Corpo - non consentono di essere sospese o «congelate» in caso di astensione collettiva dal lavoro, proprio in virtù della loro natura permanente ai sensi delle vigenti disposizioni del codice di procedura penale nonché della loro finalità di repressione, necessariamente istantanea e immanente, dei reati commessi a danno della vita quotidiana dei singoli e degli interessi, domestici e sovranazionali, della collettività.

Analogamente, non possono ravvisarsi **«servizi minimi»** con riferimento ai compiti di difesa nazionale, cui il Corpo concorre facendo parte integrante delle Forze armate e partecipando alla difesa politico-militare delle frontiere, alle operazioni in caso di guerra e alle missioni internazionali all'estero (ai sensi della legge 23 aprile 1959, n. 189, e del d.lgs. 13 marzo 2001, n. 68).

D'altro canto tali affermazioni, a carattere teorico, appaiono tanto più macroscopiche e lampanti sotto il profilo pratico ove si prendano in adeguata considerazione i delicati, trasversali e articolati compiti istituzionali demandati alla **Guardia di finanza**, Corpo

militare caratterizzato da un **ordinamento**, una **disciplina** e una **struttura peculiari** per la specificità delle esigenze da soddisfare, in termini di **immediatezza di decisione e azione** nonché di **flessibilità strutturale**; requisiti, questi, **imprescindibili per fronteggiare, in ogni momento e in ogni luogo, qualunque tipo di minaccia e di situazione operativa**, onde corrispondere efficacemente al fine primario della sicurezza “interna” ed “esterna” del Paese, della difesa dei confini nazionali e della vita democratica dello Stato.

L'applicazione, prospettata da parte del Comitato, di una disciplina dei «**servizi minimi**» **inattuabile, nella realtà dei fatti, nel panorama italiano** del comparto “Sicurezza-Difesa” - stride insanabilmente, e inaccettabilmente, con i più **rilevanti valori costituzionali di cui i finanziari**, unitamente agli altri appartenenti alle Forze armate e di polizia, **sono oggi baluardo e instancabili tutori**, garantendo la più strenua difesa degli stessi nell'adempimento quotidiano dei **servizi a cui sono preposti, non differibili, quasi mai preventivamente pianificabili né contingentabili**.

In merito, si ritiene opportuno ricordare, *ex multis*, lo storico impegno dei militari che indossano le “Fiamme Gialle” **in compiti di controllo, di vigilanza** (sia fissa che dinamica) e di sicurezza sul territorio nazionale, garantito su strada **attraverso le pattuglie “117”**, dispositivi di “pubblica utilità e pronto intervento” al servizio dei cittadini, **nonché il crescente impiego del Corpo al fianco dell'Esercito Italiano, dell'Arma dei carabinieri e delle altre Forze di polizia** nell'operazione, su scala nazionale, denominata “**Strade Sicure**”, attuata in un'ottica trasversale di “**difesa integrata**” del Paese.

Tutto ciò risponde - né potrebbe diversamente opinarsi - alle necessarie esigenze di tutela delle libertà individuali e collettive dell'intera comunità, e si pone quale **irrinunciabile strumento di deterrenza, prevenzione, repressione e contrasto a tutte le fenomenologie illecite**, e non solo di natura economico-finanziaria, che vengono commesse (ad esempio: **reati contro la persona, reati predatori, condotte che attentano alla vita umana** e di conclamato **allarme sociale**, reati contro il patrimonio, etc.) **nonché cruciale presidio per scongiurare il dilagare della criminalità, di stampo comune e a carattere organizzato, sul territorio**.

Peraltro, nell'attuale scenario geo-politico e sociale, contraddistinto da forme di conflitto non tradizionale, asimmetrico e globalizzato (la minaccia terroristica in atto ne è la testimonianza per antonomasia), la Guardia di finanza, oltre che con il predetto controllo del territorio - come sancito dal d.lgs. n. 69/2001 - assume un ruolo determinante intervenendo in via esclusiva con **il compito di indagare, individuare e bloccare i canali di approvvigionamento e di finanziamento del terrorismo internazionale**.

Nel particolare ambito, tra l'altro, il Corpo procede:

- all'esecuzione di **ispezioni/controlli** antiriciclaggio e allo sviluppo delle **segnalazioni di operazioni sospette connesse a presunti fatti di finanziamento del terrorismo**, ai sensi del d.lgs. n. 231/2007;
- all'effettuazione di **controlli in materia di circolazione transfrontaliera** di valuta, **sia in dogana che con servizi di vigilanza dinamica sul territorio**;
- all'esecuzione urgente di misure di congelamento ovvero al **blocco automatico delle disponibilità finanziarie ed economiche** di soggetti indiziati di appartenere ad **organizzazioni terroristiche**.

Nel perseguire tali **obiettivi di sicurezza interna e internazionale**, attraverso anche l'esercizio delle proprie funzioni di contrasto al terrorismo internazionale, il Corpo assicura il proprio contributo operativo pure mediante la partecipazione al Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo (C.A.S.A.), nonché al Comitato di Sicurezza Finanziaria (C.S.F.), il quale è, tra l'altro, l'Organo che propone al Ministro dell'economia e delle finanze, da cui il Corpo dipende, l'adozione di apposite misure di congelamento "dei fondi e delle risorse economiche" al fine di **contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo, il finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa e l'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale** (ai sensi dell'articolo 4-bis del d.lgs. n. 109/2007, come novellato dal d.lgs. n. 90/2017).

Inoltre, occorre richiamare - nell'ambito di questa sintetica panoramica sui compiti in concreto svolti dal Corpo - il rilevante apporto fornito dalle proprie componenti di natura tecnico-specialistica altamente qualificate e addestrate [si citi, tra tutti, il personale **S.A.G.F.** (il Soccorso Alpino della Guardia di finanza), **P.A.T.P.I.** (Anti Terrorismo Pronto Impiego) e quello della componente aeronavale], in occasione - come di recente, più volte, avvenuto - di calamità e catastrofi naturali (terremoti, alluvioni, valanghe, etc.), di operazioni di "*search and rescue*", c.d. SaR, per il **soccorso di persone coinvolte in situazioni di estremo pericolo** in ambienti ostili (in mare, come in montagna), di **emergenze sanitarie nazionali e internazionali legate alla diffusione di epidemie di massa, e, più in generale, durante le molteplici attività di protezione civile** coordinate dall'omonimo Dipartimento istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Analoghe considerazioni in punto di **indifferibilità dei servizi svolti dalla Guardia di finanza** - e conseguente loro **incompatibilità** con un'eventuale **disciplina dei "servizi minimi"** - devono, infine, svolgersi anche con riferimento alle attività prestate dal personale chiamato a disimpegnare compiti d'ufficio/logistici strettamente funzionali all'efficace e concreto dispiegamento del dispositivo operativo nonché di supporto allo stesso [si citano, a titolo di esempio, le aliquote di militari impiegate (nell'intero arco della giornata) nelle "sale operative" presso i Comandi Provinciali, negli "Uffici operazioni" dei Reparti di esecuzione del servizio e negli "Uffici logistici" preposti alla tempestiva ed efficiente gestione di mezzi e infrastrutture sul territorio]. Trattasi, in ogni caso, di un

numero di militari di gran lunga inferiore rispetto a quello impiegato in **mansioni “operative”**.

Un diverso aspetto che merita di essere considerato attiene alla comparazione con quanto previsto **nei principali ordinamenti giuridici europei**, ove il diritto di sciopero nel comparto della difesa e della sicurezza è soggetto a limitazioni analoghe a quelle della legislazione italiana.

Tale principio deriva dalla stessa ragion d'essere delle Forze armate e di polizia: le concrete modalità di esercizio della libertà di associazione sindacale vanno necessariamente, e accuratamente, bilanciate con le fondamentali funzioni di difesa dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre che della difesa nazionale.

In particolare, il tratto comune alle principali realtà continentali risulta essere **l'incompatibilità** delle peculiari mansioni cui sono chiamati i componenti delle Forze armate con **l'esercizio del diritto di sciopero**.

Al riguardo:

In **Francia**, il diritto di sciopero è **sottoposto a talune limitazioni** per determinate categorie di soggetti, tra cui il personale della **polizia nazionale**, i magistrati ordinari, i **militari** (ivi compresi i membri della “Gendarmerie”), il personale dei servizi esterni dell'amministrazione penitenziaria e il personale che svolge attività presso i servizi di trasmissione del Ministero dell'Interno.

Il *Conseil Constitutionnel*, pur nell'affermare il rilievo costituzionale del diritto di sciopero, ha da tempo riconosciuto la **legittimità** e la **necessità** della **limitazione** da imporre, a determinate condizioni, a **tale diritto**, stabilendo che essa possa tradursi - come in Italia - in un **divieto assoluto di sciopero** “per gli agenti la cui presenza è indispensabile per garantire il buon funzionamento del servizio [pubblico,] la cui interruzione violerebbe i bisogni essenziali del paese”;

In **Germania**, il diritto di associarsi in sindacati spetta a tutti i cittadini (ergo, anche ai militari), ferma restando, in ogni caso, la piena sussistenza di limitazioni in relazione alla diversa tipologia di azioni esercitabili dai sindacati, indispensabili a bilanciare il citato diritto con altri principi di rango costituzionale.

Sotto questo profilo, e per quello che qui rileva, esistono specifiche **limitazioni soggettive** imposte all'esercizio della libertà sindacale, tra cui figura - in particolare - il **divieto di sciopero** in capo a determinati soggetti, in primis per i **militari** e gli appartenenti alle **forze dell'ordine**.

Ciò, in ossequio al consolidato orientamento per il quale **tutte le associazioni sindacali** sono comunque **vincolate**, in ragione della funzione sociale e pubblica che le caratterizza, ai propri **obblighi e responsabilità sociali**, cosicché **l'agitazione e lo sciopero non**

sono consentiti nei **settori** che involgono la tutela della sicurezza pubblica o i servizi di interesse generale (a titolo di esempio, è fatto divieto di sciopero anche ai medici).

In tal senso, tra le realtà tedesche più significative, un cenno merita **l'Associazione Sindacale Tedesca della Bundeswehr (Difesa Federale)**, la quale prevede statutariamente il **rifiuto** del ricorso al mezzo dello **sciopero** da parte di **soldati e funzionari pubblici** per l'attuazione degli scopi sociali, sul presupposto che per **i militari** sussista un **divieto assoluto** di **agitazione e sciopero**;

Nel **Regno Unito**, i membri delle **Forze armate** possono organizzarsi in **associazioni**, purché queste non abbiano la forma del sindacato. I **militari** possono **isciversi** a **sindacati civili**, ma al solo scopo di **rafforzare** le proprie **capacità professionali** e facilitare il **reinserimento** nella **vita civile**. **In nessun caso un militare può partecipare ad azioni sindacali quali lo sciopero**, come stabilito nelle cc.dd. **"Queen's Regulations"**, che disciplinano l'attività di servizio dei singoli militari.

Le associazioni militari attualmente presenti sul territorio non hanno un preciso ancoraggio normativo e risultano frammentate in numerose piccole realtà associative, costituite a opera principalmente degli sforzi auto- organizzativi degli stessi militari e membri delle Forze dell'ordine;

In **Spagna**, sulla scorta dell'evoluzione della giurisprudenza costituzionale, il Legislatore, nel 2011, ha ammesso la creazione di associazioni professionali, soggette a una rigorosa disciplina onde evitare la creazione di organismi parasindacali. La normativa iberica di settore, tra l'altro, **esclude espressamente** che le citate associazioni professionali possano **esercitare il diritto di sciopero**, partecipare alla contrattazione collettiva nonché esercitare forme di conflitto collettivo di natura sindacale.

Si ritiene opportuno, inoltre, ribadire che la portata dell'**articolo 53 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (C.E.D.U.)** - ove si specifica che **"nessuna delle disposizioni"** ivi recate **"può essere interpretata in modo da limitare o pregiudicare [...] le libertà fondamentali** che possano essere riconosciut[e] in base alle leggi di ogni Parte contraente o in base a ogni altro accordo al quale essa partecipi" - non può essere dilatata sino a **pregiudicare i fondamenti** stessi dello **Stato** nel suo ruolo di **garante** della **sicurezza**, dell'**incolumità fisica**, della **democrazia** e della **vita dei cittadini**, ossia, in definitiva, dei **più alti valori di rango costituzionale**.

Per quanto qui rileva, a conferma di tale impostazione può essere richiamato l'**articolo 11** della stessa **C.E.D.U.**, il quale:

(a) da un lato, riconosce il diritto di ogni persona alla libertà di riunione pacifica e di associazione, ivi compreso il diritto di partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire a essi per la difesa dei propri interessi;

(b) dall'altro, stabilisce che l'esercizio degli anzidetti diritti non possa essere oggetto di restrizioni diverse da quelle stabilite dalla legge e che costituiscono "misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale e alla protezione dei diritti e delle libertà altrui". Tra le **restrizioni legittime** ammesse da tale previsione **rientrano quelle "imposte all'esercizio di tali diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell'amministrazione dello Stato"**.

In termini analoghi, la **Carta Sociale Europea**:

(c) all'**articolo 5**, rimette alla **legislazione nazionale** il compito di individuare le **garanzie associative** e di **natura sindacale** da "applicare" ai membri delle Forze armate e di polizia;

(d) nel relativo **Annesso** specifica, con riferimento all'**articolo 6, § 4** (di cui il C.E.D.S. contesta all'Italia la violazione - cfr. sub 1.d.), che "ogni parte può, per quanto la concerne, **regolamentare per legge l'esercizio del diritto di sciopero**, a condizione che, **ogni altra eventuale limitazione** a questo diritto possa essere giustificata" ai sensi dell'**articolo G** della Carta. Tale ultima previsione **non consente** di porre **restrizioni o limitazioni**, tra l'altro, ai diritti di cui al citato art.6, § 4, **a eccezione** "di quelle **stabilite dalla legge** e che sono **necessarie**, in una società democratica, per garantire il rispetto dei diritti e delle libertà altrui o per **proteggere l'ordine pubblico**, la **sicurezza nazionale**, la salute pubblica o il buon costume".

Da ultimo - ma assolutamente non per importanza - giova evidenziare una circostanza di fatto la cui valenza è tanto significativa da rappresentare, già da sola e a prescindere dalle ulteriori considerazioni prima mosse, un elemento dirimente nella questione in causa, atteso che palesa un **orientamento non uniforme e contraddittorio del Comitato proprio in tema di diritto allo sciopero** nelle Forze armate.

Il C.E.D.S. - in netta antitesi con le conclusioni rassegnate in occasione della causa n. 140/2016 [cfr. sub 2.b.(3)] - ha espresso **considerazioni di diversa natura e di segno diametralmente opposto sullo sciopero** in altra controversia similare, sebbene in valutazione fosse un caso sostanzialmente analogo a quello italiano.

In particolare, il Comitato Europeo dei Diritti Sociali, in relazione alla **causa n. 112/2014**, instaurata a seguito del reclamo collettivo **EUROMIL c/Irlanda**, presentato dall'"Organizzazione Europea delle Associazioni Militari", si è pronunciato con decisione del 12 settembre 2017 (**pubblicata il 12 febbraio 2018**) nell'ambito della quale ha:

(a) in via preliminare, osservato che "il diritto di sciopero è intrinsecamente legato al diritto alla contrattazione collettiva, in quanto rappresenta il mezzo più efficace per ottenere un risultato positivo in un processo di contrattazione (...) **Le restrizioni a questo diritto possono essere accettabili** solo in base a condizioni specifiche";

(b) sottolineato, in assoluta aderenza a quanto prospettato da questa Amministrazione al punto che precede, che **“la maggior parte degli Stati del Consiglio d’Europa proibisce ai membri delle forze armate lo sciopero** (ad eccezione dell’Austria e della Svezia)”;

(c) riconosciuto la **“natura specifica dei compiti** svolti dai membri delle forze armate, le circostanze speciali dei membri delle forze armate che operano sotto un **sistema di disciplina militare, il potenziale che qualsiasi azione collettiva potrebbe interrompere le operazioni in un modo che minaccia la sicurezza nazionale”**;

(d) ritenuto, alla luce di ciò, **la disposizione sul divieto di sciopero “proporzionata per lo scopo legittimo perseguito e, di conseguenza”, da considerarsi misura “necessari[a] in una società democratica”**;

(e) ha deliberato che **il divieto del diritto di sciopero dei membri delle Forze armate non costituisce una violazione dell’articolo 6, punto 4, della Carta Sociale Europea**;

(f) in sostanza, pertanto, non constatato (né eccepito) la mancanza di proporzionalità del divieto di diritto di sciopero, né rilevato che tale misura di ordine restrittivo debba esser, in qualche modo, compensata dalla sussistenza di una negoziazione collettiva effettiva.

Alla luce di tutto quanto sinora esposto, si ritiene di aver ampiamente dimostrato **l’assoluta legittimità, proporzionalità e necessarietà della normativa vigente in Italia sul divieto assoluto di sciopero per il personale militare e delle Forze di polizia**, di cui all’articolo 1475, comma 4, del C.O.m., trattandosi di un fondamentale e imprescindibile principio di garanzia a tutela dell’intero sistema nazionale.

Ciò, peraltro, senza contare che il C.E.D.S. considera la violazione di tale diritto circostanza meramente subordinata e accessoria rispetto a quella riguardante la contrattazione collettiva (articolo 6.2 della C.S.E.), in quanto rappresenterebbe **“il mezzo più efficace per ottenere un risultato positivo di un processo negoziale”** che, a suo giudizio, in Italia - al momento dell’emanazione della decisione - non sarebbe ancora del tutto efficace.

Pur analizzando il tema sotto questo ulteriore profilo, risulta evidente l’erroneità delle conclusioni critiche in cui è incorso il Comitato, ampiamente confutate da quanto si dettaglierà nei paragrafi successivi laddove, in maniera tangibile, è stata documentata **l’efficienza, la proporzionalità, l’adeguatezza e la pariteticità del processo di contrattazione collettiva** già esistente in Italia.

Va evidenziato, infine, che la citata **proposta di legge** ora all’esame del Senato (A.S. 1893), nel confermare, al pari di quanto già avviene per la Polizia di Stato, il divieto di sciopero per il personale militare, **attribuisce alle Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra Militari (APCSM) il ruolo di “parte” nell’ambito della contrattazione**,

con ciò superando del tutto l'osservazione del C.E.D.S. in base alla quale il diritto di sciopero è stato considerato uno strumento utile a compensare le carenze ravvisate nella legislazione domestica vigente con riferimento ai meccanismi negoziali per i militari.

Sulla costituzione delle associazioni professionali a carattere sindacale (articolo 5 della Carta Sociale Europea).

Su tale specifico punto, occorre premettere che la **Corte costituzionale** italiana, già **prima** della decisione del **C.E.D.S.** (resa nel gennaio 2019), **si era favorevolmente espressa** sul tema della **libertà di associazione sindacale** per il personale militare, riconoscendone la fondatezza **con la nota sentenza n. 120/2018** (con cui è stato, peraltro, delineato in maniera rigorosa il perimetro applicativo di tale diritto).

In merito, giova innanzitutto richiamare che sono state appositamente fornite al **Comitato dei Ministri** del Consiglio d'Europa tutte le **informazioni** sul tema **sino a quel momento disponibili in Italia**, riguardanti l'**avvenuta costituzione di tre associazioni professionali a carattere sindacale** (il "S.I.L.F.", il "S.I.NA.FI." e il "S.I.M.", tutte composte da militari in servizio nel Corpo e tutte autorizzate con preventivo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze).

Ad aggiornamento di tale ricostruzione, **allo stato risultano, complessivamente, costituite sette Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra Militari (APCSM)** composte **esclusivamente da militari del Corpo**, denominate:

- (a) **S.I.L.F.** ("Sindacato Italiano Lavoratori Finanzieri");
- (b) **SI.NA.FI.** ("Sindacato Nazionale Finanzieri");
- (c) **S.I.M.** ("Sindacato Italiano Militari");
- (d) **S.A.F.** ("Sindacato Autonomo Finanzieri");
- (e) **U.S.I.F.** ("Unione Sindacale Italiana Finanzieri");
- (f) **S.F.D.** ("Sindacato Finanzieri Democratici");
- (g) **S.I.BA.S. Finanzieri** ("Sindacato di Base del Comparto Sicurezza - Finanzieri").

Sono state, inoltre, costituite **4 APCSM interforze** - **S.I.U.L.M.** ("Sindacato Unitario Lavoratori Militari"), **FLM** ("Federazione Lavoratori Militari"), **UGM** ("Unione Generale Militare") e **AS.S.O.D.I. PRO MIL** ("Associazione Sindacale Operatori della Difesa Interforze Professione Militare") - **rivolte anche ai Finanzieri.**

Sotto il **profilo normativo**, la citata **proposta di legge** volta a disciplinare l'**esercizio dei diritti sindacali dei militari** (ivi inclusi gli appartenenti alla Guardia di finanza) - come dianzi detto, già **approvata dalla Camera dei deputati** e attualmente all'**esame** del

Senato della Repubblica - reca **specifiche disposizioni** in ordine alle **procedure di costituzione** delle **APCSM**.

In particolare, l'**articolo 3** dell'iniziativa legislativa prevede che, prima di esercitare le attività sindacali, le **APCSM**, **a seguito della costituzione, depositino lo statuto** presso il **Ministero di riferimento**, il quale è tenuto ad accertarne la compatibilità con il quadro giuridico applicabile e, in caso positivo, a disporre la trascrizione in apposito albo. In tale ambito, **è puntualmente disciplinata anche la partecipazione delle APCSM al procedimento**, al fine di garantirne la legittimità e la trasparenza in caso di provvedimento di diniego della trascrizione ovvero di cancellazione di quest'ultima in ipotesi di perdita dei requisiti di legge.

Nelle more dell'approvazione di tale proposta di legge e in relazione a quanto indicato dal C.E.D.S. al § 83 del proprio rapporto (assenza - a legislazione vigente - di misure di tutela in caso di "rifiuto arbitrario di registrazione" delle APCSM), va rilevato come il nostro ordinamento giuridico già oggi consenta la partecipazione dei promotori delle associazioni sindacali in parola al procedimento volto alla concessione dell'assenso preventivo alla costituzione delle stesse, nonché la loro **facoltà di esperire tutti gli strumenti di tutela giuridica** previsti dall'ordinamento in caso di un **provvedimento di diniego**.

A latere, si segnala infine che, **nelle more dell'approvazione della menzionata proposta di legge in materia di associazionismo sindacale tra militari**, tutte le **istanze riguardanti la costituzione di associazioni** della specie **finora presentate** per la **Guardia di finanza** si sono concluse con **esito favorevole**.

Quanto poi all'ipotesi, segnalata dal C.E.D.S., per i militari di "potersi iscrivere a un sindacato di [propria] scelta" ovvero di affidarsi o aderire anche ad altre organizzazioni sindacali a carattere nazionale e internazionale (come a esempio, la stessa C.G.I.L., la C.I.S.L., ecc.), eventualità che, solo secondo il predetto Comitato, sarebbe un diritto da riconoscersi pacificamente, non possono che richiamarsi, al riguardo, osservazioni di segno totalmente contrario, atteso che:

- (a) **la limitazione in parola è dettata da una norma di rango primario**, da individuarsi nell'articolo 1475, comma 2, del C.O.M., nella parte in cui si vieta espressamente ai militari di "aderire ad altre associazioni sindacali";
- (b) la legittimità di una tale limitazione, peraltro, è stata **ampiamente confermata** dalla **Corte costituzionale** italiana nella citata **sentenza n. 120/2018**, con cui è stato riconosciuto ai **militari il diritto di associazione a carattere sindacale**.

In merito, infatti, i Giudici della Corte costituzionale hanno:

- puntualizzato che "le **specificità dell'ordinamento militare giustificano**, pertanto, la **esclusione di forme associative ritenute non rispondenti alle conseguenti esigenze di compattezza ed unità** degli organismi che tale ordinamento compongono";

- confermato, in maniera categorica, **l'assoluta conformità** per il personale militare del “**divieto di «aderire ad altre associazioni sindacali»**”, divieto dal quale consegue la necessità che **le associazioni in questione siano composte solo da militari** e che esse **non possano aderire ad associazioni diverse**”;

(c) il Supremo Organo Costituzionale, **già in seno alla sentenza n. 449/1999**, nell'enunciare i precetti di carattere generale (democraticità, imparzialità, neutralità e coesione interna) che devono contraddistinguere le Forze armate e di polizia italiane, ha di fatto riconosciuto il **ruolo di imparzialità e *super partes* svolto dai militari**.

Questo ruolo nevralgico, viceversa, verrebbe insanabilmente compromesso dalla presenza nelle proprie fila anche di singoli rappresentanti delle Forze armate a cui fosse consentito di affiliarsi o aderire ad associazioni che - per loro stessa natura e per finalità perseguita - si scontrano con principi fondanti le Istituzioni militari di cui fanno parte, la cui osservanza non è richiesta ai privati cittadini, ma il cui rispetto è ontologicamente connaturato e preteso dallo status militare;

(d) l'ipotetica concessione di tale diritto, infatti, risulterebbe inconciliabile con il corretto adempimento dei servizi istituzionali da parte del personale militare, oltre a porsi come mezzo inidoneo a preservare, in maniera adeguata, i necessari standard di prontezza ed efficacia operativa delle Forze armate, da sempre custodi della sicurezza nazionale, della salute pubblica, morale e delle libertà individuali dei cittadini.

Alla luce dei suddetti **principi di diritto**, proprio al fine di assicurare la **compattezza** e **l'unità** delle **Istituzioni militari**, la proposta di legge attualmente all'esame del Parlamento stabilisce **espressamente** il divieto:

(e) per le **Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra Militari (APCSM)** di **assumere la rappresentanza di lavoratori non appartenenti alle Forze armate o di polizia a ordinamento militare**;

(f) per il **personale militare di aderire ad associazioni professionali a carattere sindacale diverse dalle APCSM**.

Infine, va evidenziato come l'iniziativa normativa rechi un **ampio catalogo di prerogative** riconosciute alle **APCSM**, sì da consentire il **più compiuto esercizio** della **tutela individuale e collettiva dei diritti** e degli **interessi** dei propri rappresentanti.

Sulle procedure di negoziazione volontaria (art.6, paragrafo 2 della Carta Sociale Europea).

Come anticipato, la proposta di legge volta a disciplinare l'esercizio dei diritti sindacali del personale delle Forze armate e di polizia a ordinamento militare prevede, tra l'altro, la **competenza** delle APCSM in ordine ai **contenuti del rapporto d'impiego** del citato personale.

In concreto, tale prerogativa si esplicherà nell'**attribuzione** dei **poteri negoziali** alle **associazioni** che saranno riconosciute - in ragione del numero degli iscritti - **maggiormente rappresentative a livello nazionale**, le quali prenderanno parte alle **procedure di contrattazione** per la stipula di **accordi sindacali** tra le predette APCSM e le **delegazioni** c.d. "**di parte pubblica**".

La proposta di legge attualmente all'esame del Senato della Repubblica (A.S. 1893), inoltre, introduce **un'ulteriore procedura negoziale** (c.d. "**di Amministrazione**" o "**di II livello**"), attraverso cui le APCSM potranno **regolare** con le Amministrazioni di riferimento gli **aspetti più caratteristici** delle singole Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare, ivi compresa la **distribuzione** della **retribuzione accessoria** e di **produttività**.

In conclusione, alla luce di quanto complessivamente argomentato e pur volendo prescindere dall'emananda normativa di settore, la quale - come detto - a regime amplierà, potenziandolo significativamente, il novero delle prerogative in capo alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, includendovi anche quelle negoziali, giova rimarcare che **già allo stato attuale non è dato rilevare alcun "affievolimento" di sorta dei diritti del lavoratore-militare nei rapporti con il proprio datore di lavoro** (l'Amministrazione militare di appartenenza). In concreto, l'attuale, effettivo **presidio** per la **tutela dei diritti dei lavoratori militari** è assicurato dal vigente sistema delle **procedure concertative** di cui al d.lgs. n. 195/1995, per la **definizione** del contenuto del relativo **rapporto di impiego**, e dal **ruolo** conferito in tale ambito agli **organi** della **Rappresentanza militare** (in particolare al CO.CE.R.).

Tali procedure, che portano alla definizione di un atto concertativo da recepirsi attraverso apposito decreto del Presidente della Repubblica, vedono infatti la **effettiva e piena partecipazione** (oltreché di delegazioni ministeriali e delle Amministrazioni interessate) degli **organi centrali di rappresentanza**, diretta espressione dei militari in quanto a natura elettiva. Le procedure in esame sono regolate da disposizioni legislative del tutto analoghe a quelle utilizzate dalle forze di polizia a ordinamento civile il cui personale è rappresentato da sindacati; inoltre, anche il loro svolgimento avviene con modalità uniformi, mediante riunioni cui partecipano congiuntamente sia le organizzazioni sindacali delle polizie civili sia gli organi di rappresentanza delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare.

Da ultimo, a ben vedere, l'unico, concreto e non auspicabile, **reale rischio di affievolimento di diritti** si potrebbe, viceversa, **verificare** in altra e diversa ipotesi, a **discapito e a esclusivo danno dei cittadini**, ove si consideri che l'**astensione collettiva dal lavoro degli appartenenti alle Forze armate e di polizia**, teorizzata quale strumento per una più efficiente contrattazione tra le parti, **polverizzerebbe l'efficacia, azzerandone in toto gli effetti, di quell'articolato e necessario sistema di tutela così minuziosamente intessuto per la difesa degli interessi collettivi e individuali di rango costituzionale "in gioco"**.

CONCLUSIONI

Pertanto:

- a. sulla scorta di quanto ampiamente dimostrato con tutte le considerazioni sinora illustrate, pienamente idonee a sostenere l'indiscutibile legittimità e conformità dell'attuale condizione dei dipendenti della Guardia di finanza ai precetti di rango primario, costituzionale e internazionale vigenti;
- b. come già sostenuto con le specifiche osservazioni di replica al rapporto del C.E.D.S. fornite al Governo con la memoria, peraltro pienamente recepite dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa che ne ha fatto appendice alla propria risoluzione adottata in data 11 settembre 2019;
- c. in assoluta continuità con quanto già dichiarato dall'Ambasciatore italiano Michele Giacomelli al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa nella seduta del 5 settembre 2019, espressamente allegata agli atti della causa,

si ritiene di aver ampiamente dimostrato - sotto ogni profilo - che l'Italia non abbia violato i precetti stabiliti agli articoli 5 e 6 (paragrafo 2 e 4) della Carta Sociale Europea.